



## TRIBUNALE DI CROTONE

### SEZIONE CIVILE

*Il Giudice, dott.* [REDACTED]

*a scioglimento della riserva che precede,*

- letto l'atto di opposizione depositato nell'interesse degli opposenti [REDACTED] con contestuale istanza di sospensione della procedura ex art. 615 co. 1 c.p.c.;
- letta la memoria difensiva dell'opposta SIENA NPL 2018 s.r.l.;
- letto l'atto di intervento adesivo autonomo di [REDACTED];
- udite le parti all'udienza del 20.12.2022;
- rilevato che gli opposenti eccepiscono il difetto di titolarità attiva e la carenza di legittimazione processuale di Siena NPL 2018 s.r.l. sulla base dell'indimostrata cessione del credito e della mancata produzione del contratto di cessione e della lista dei crediti ceduti, eccepiscono l'inesistenza del contratto di cessione;
- considerato che l'intervenuta [REDACTED] ha eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo a [REDACTED];
- rilevato che [REDACTED] al contrario, chiede il rigetto dell'istanza di sospensione, sostenendo la legittimità ed opponibilità della cessione del credito, eccepisce la carenza di legittimazione attiva e di interesse di [REDACTED];
- considerato che il motivo di opposizione relativo all'assenza di prova della cessione del credito, che si configura quale motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., appare infondato;
- considerato, più nello specifico, che gli opposenti sostengono: che l'opposta non ha allegato all'atto di precetto il contratto di cessione, né la lista dei crediti asseritamente ceduti e che dalla consultazione del link richiamato nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 23.12.2017 si evincerebbe che il credito relativo alla loro posizione non sarebbe ricompreso tra quelli ceduti; che non sarebbe stata compiuta l'iscrizione nel registro delle imprese; che l'opposta non ha allegato il contratto di cessione, che deve ritenersi inesistente;
- rilevato tuttavia che, come statuito da condivisibile giurisprudenza di legittimità, "in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione" (Cass., 26.6.2019, n. 17110; Cass., 29.12.2017, n. 31188); ne consegue che deve ritenersi che il documento di legittimazione del credito nel caso di cessione di crediti in blocco ex art. 58 co. 2 T.U.B. è il testo della Gazzetta Ufficiale con cui è data notizia dell'operazione finanziaria in questione, non essendo necessario il deposito del contratto di cessione o di altro documento riportante il credito specifico oggetto, tenuto conto inoltre che l'onere della prova incombe sulla parte che contesta la riconducibilità della documentazione esibita al cessionario - e

che la società opposta ha esibito lo stralcio della G.U. n. 151 del 23.12.2017 con la specificazione della cessione in blocco;

- considerato che secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione, peraltro (Cass., 20.7.2022, n. 22754), di fronte ad avvisi di cessione incompleti o di difficile comprensione, il cessionario, in caso di contestazione del debitore, dovrà fornire la prova del negozio di cessione mediante la produzione del contratto contenente l'indicazione dei crediti ceduti o mediante presunzioni, posto che la cessione di crediti non è soggetta a formule sacramentali; la giurisprudenza sul punto ha ritenuto che tra gli elementi probatori rientrano le comunicazioni stragiudiziali del cedente relative alla cessione (Cass., 16.4.2021, n. 10200; Corte App. L'Aquila, 18.2.2022, n. 268; Corte App. Torino, 15.3.2022, n. 297);
- considerato, tuttavia: che il credito ceduto deriva dal decreto ingiuntivo n. 344/2017 del Tribunale di Crotone emesso per il recupero di un credito di € 338.071,06, decreto confermato a conclusione del giudizio di opposizione (sent. n. 1395/2019 del Tribunale di Crotone), per il quale pende appello dinanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro, svoltosi tra le medesime parti, senza che parte oggi opponente abbia ivi contestato la legittimazione attiva di Siena NPL 2018 s.r.l. (sul punto cfr. Cass., n. 4116/2016: *"E' stato dalle sezioni unite di questa corte affermato il condivisibile principio secondo cui la società che propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello emessa nei confronti di un'altra società, della quale affermi di essere successore (a titolo universale o particolare), è tenuta a fornire la prova documentale della propria legittimazione, nelle forme previste dall'art. 372 cod. proc. civ., a meno che il resistente non l'abbia – nel controricorso – esplicitamente o implicitamente riconosciuta, astenendosi dal sollevare qualsiasi eccezione in proposito e difendendosi nel merito dell'impugnazione"*); il credito è stato ceduto in virtù di contratto di cessione in blocco pubblicata sulla G.U. parte seconda del 23.12.2017 n. 151; con lettera raccomandata del 26.9.2019 gli opposenti hanno ricevuto notizia della cessione con espressa indicazione del numero di sofferenza 201625356515001 e del NDG 3301666, identificativi del credito ceduto; che con raccomandata del 17.1.2017 era indicato il numero 2060076,72 FG (Fidi e Garanzie), da inserire nell'apposito campo presente sul sito richiamato nell'avviso di cessione della Gazzetta Ufficiale suindicata;
- rilevato che la società convenuta opposta ha inoltre esibito una dichiarazione della banca cedente [REDACTED] che attesta espressamente che tra i crediti ceduti in favore di [REDACTED] vi è incluso quello nei confronti di [REDACTED] di [REDACTED] ricomprendente tutti gli accessori di legge e a tale documento si ritiene debba essere attribuita efficacia probatoria ai fini della cessione;
- considerato che non assume invece rilevanza ai fini della prova della cessione l'omessa esibizione dell'adempimento dell'iscrizione al Registro delle Imprese;
- rilevato che appare fondata l'eccezione formulata dalla società opposta sulla carenza di interesse dell'intervenuta [REDACTED] non destinataria dell'atto di precetto;
- considerato, comunque, che l'insussistenza di profili di *fumus boni juris* consente di non esaminare quelli menzionati dagli opposenti del *periculum in mora*;
- considerato che sulle spese di lite della presente fase si pronuncerà unitamente al merito della controversia;

**P.Q.M.**

**Rigetta** l'istanza di sospensiva formulata nell'interesse degli opposenti;

**Dichiara** la carenza di interesse dell'intervenuta [REDACTED]

**Spese** al merito.

**Si comunicano.**

Crotone, li 9.1.2023.

Il Giudice